

Regione. Taglio ai compensi dei dirigenti del settore trasportiLa riattribuzione dei compensi e' legittima

Il Consiglio regionale decide con una legge (la Legge Regionale 1/2011) di ridurre gli ingenti stipendi dei numerosi direttori e dirigenti presenti nelle aziende di trasporto locale di proprietà della Regione Abruzzo (Arpa, Gtm e Sangritana), ma gli stessi decidono in totale autonomia di disattendere le disposizioni del legislatore.

“E’ una singolare vicenda che dimostra ancora una volta che questa giunta regionale non è in grado di prendere decisioni e di farle rispettare” dice Claudio Ruffini “in barba alla volontà del Consiglio regionale e, presumibilmente con il solo avallo dei rispettivi Consigli di Amministrazione, i dirigenti hanno disatteso tale disposizione applicando addirittura il recupero delle somme con effetto retroattivo.”

Ma da dove nasce il conflitto tra Regione e dirigenti?

Tutta la vicenda parte dai dirigenti del settore trasporti che hanno preso a pretesto una sentenza della Corte Costituzionale (n.223/2012) che ha dichiarato l’illegittimità del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, avente le stesse finalità.

Ma per il consigliere regionale Ruffini le cose stanno diversamente ed i dirigenti non avevano alcun titolo a sottrarsi alla riduzione dei compensi né tantomeno al loro recupero retroattivo.

Ecco il perché:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 prende le mosse da un ricorso dei magistrati che hanno sollevato una discriminazione di trattamento rispetto agli altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

2. La sentenza si applica per tutti i dipendenti pubblici (appartenenti alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione): quindi in tale casistica non rientrerebbero i dirigenti delle società di trasporto regionali che per loro natura sono strutturate in società per azioni con contratti di natura privatistica;

3. Nel merito va detto che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma statale per violazione degli articoli 3 e 53 Cost, avendo rinvenuto nella stessa la natura di prelievo tributario applicato indiscriminatamente a tutti i dipendenti pubblici, statali e non. Nel caso di specie non è detto che la riduzione configuri un prelievo di carattere tributario, atteso che la norma sembrerebbe incidere, nella logica del contenimento della spesa, su particolari categorie di soggetti, quali i direttori e i dirigenti delle società di trasporto pubblico locale la cui costituzione è promossa ex lege dalla Regione e di cui la Regione è socio unico o controllante.

4. L’illegittimità costituzionale della norma statale contenuta nel DL 78/2010, dichiarata con sentenza n. 223 del 2012, non si estende tout court alla norma regionale in assenza di un’esplicita dichiarazione di illegittimità pronunciata dall’unico organo competente ovvero la Corte costituzionale.

“Da quanto ci risulta” spiega Ruffini “la riduzione dei trattamenti economici del direttore e dei dirigenti delle società di trasporto pubblico locale di cui la Regione è socio unico o controllante sembrerebbe trovare fondamento esclusivo nella legge regionale che estende la riduzione ad altri soggetti, la cui invalidità, come

si è detto sopra, può essere dichiarata dalla sola Corte costituzionale e la cui disapplicazione non può essere operata dalla pubblica amministrazione invocando a sostegno la sola sentenza relativa alla disposizione statale.”

“In sostanza” aggiunge Ruffini “la norma regionale è legittima, non essendo stata impugnata dal Governo, e deve essere fatta rispettare così come ha deciso il legislatore regionale perché tuttora vigente.”

Sulla vicenda, Ruffini ha presentato un’interrogazione al question time per chiedere al Presidente Chiodi ed all’assessore Morra se intendono far rispettare la L.R. n.1/2011 e la volontà del Consiglio Regionale e quali saranno le azioni che si intendono mettere in campo affinché non siano sempre i cittadini a pagare le riduzioni dei trasferimenti statali al Settore dei Trasporti regionale.

